

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 16 marzo 2005, n. 1081

### **Dichiara irricevibile ricorso avverso T.A.R. Campania - Napoli: I Sezione, 17 gennaio 2003, n. 266**

*Le controversie relative a provvedimenti di controllo che dispongano direttamente lo scioglimento del consiglio comunale nonché ai provvedimenti loro connessi, anche qualora impugnati congiuntamente a provvedimenti di diversa natura, debbono ritenersi assoggettate al "rito speciale" di cui all'art. 23 bis della l. 1034/1971. Ciò in virtù dell'evidente urgenza ed importanza delle materie.*

*Omissis.*

E, in effetti, il 7° comma dell'art. 23-bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (articolo aggiunto dall'art. 4 della l. 21 luglio 2000, n. 205), dispone che «Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza».

Ora, nell'ambito oggettivo delle controversie soggette a tale rito speciale il comma 1 lett. g) dell'art. 23 bis citato comprende «i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi». La formula della norma appare piuttosto chiara ed intende fare riferimento a tutti quei provvedimenti di controllo che dispongono direttamente lo scioglimento dell'organo consiliare dell'ente locale nonché ai "provvedimenti connessi", cioè ai casi in cui lo scioglimento consegue, automaticamente, ad altri provvedimenti (ad es., rimozione dalla carica del sindaco).

Tutte le controversie riguardanti i provvedimenti amministrativi rientranti tra quelli indicati dal comma 1 dell'art. 23-bis - anche qualora impugnati congiuntamente a provvedimenti di diversa natura (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1605) - per l'evidente urgenza ed importanza delle materie, debbono ritenersi assoggettate al rito speciale - che si applica solo per esse e non anche per tutte le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 910) - e alle speciali norme acceleratorie (dimezzamento dei termini processuali, ecc.) ivi previste.

Quanto ai dubbi di costituzionalità della norma sollevati dall'appellante in sede di memoria, può agevolmente rilevarsi la manifesta infondatezza,

*Omissis.*